



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 65
Data di registrazione 29/03/2020

OGGETTO : RECEPIMENTO DELLE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DI CUI AL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola come pandemia;

PRESO ATTO della emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del coronavirus e dell'esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questo periodo;

VISTI, in particolare,

- il DPCM in data 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM in data 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM in data 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.”;

- il DPCM in data 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, recante la “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 54 in data 10 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per pubblica incolumità a tutela della salute pubblica in materia di Coronavirus - Prescrizioni per la chiusura di alcune attività in ottemperanza ai DPCM 8 e 9 Marzo 2020”;
- n. 55 in data 12 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Conferma delle prescrizioni di chiusura di alcune attività commerciali in ottemperanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020”;
- n. 60 in data 13 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Chiusura Parchi Pubblici”;
- n. 61 in data 18 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Chiusura della pista ciclo pedonale e di un tratto di lungolago”;
- n. 62 in data 20 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Chiusura del campo da golf del “Golf Club Il Colombaro sito a Cunettone di Salò”;
- n. 63 in data 22 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Ulteriori misure attuative ed integrative dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020”;

RICHIAMATA, altresì, l'Ordinanza n. 64 del 25 marzo 2020 con la quale sono state istituite delle zone di parcheggio gratuite in diverse vie/piazze dal giorno 25/03/2020 al 15/04/2020;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che è entrato in vigore il 26 marzo 2020;

CONSIDERATO che con il Decreto Legge in parola viene introdotto un quadro normativo all'interno del quale trovano adeguata collocazione gerarchica i provvedimenti governativi, regionali e sindacali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'obiettivo di coordinare i poteri dello Stato con quelli delle Regioni e dei Comuni e di semplificare la normativa emergenziale, eliminando così dubbi interpretativi e antinomie gerarchiche;

ATTESO che, ferma restando la competenza primaria del Governo in materia di misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 attraverso l'adozione di Decreti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ricorrendone i presupposti, del Ministro della Salute, viene prefigurata l'eventualità di un'evoluzione differenziata delle misure di contenimento e conseguentemente, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio

sanitario che si possono verificare nei rispettivi territori o in una parte di essi, viene ammessa la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive di carattere regionale e comunale;

PRESA VISIONE, a questo proposito, dell'art. 3 del medesimo Decreto Legge il quale riconosce poteri ulteriori alle Regioni ed ai Sindaci da esercitarsi, tuttavia, entro i limiti ivi previsti;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, di tale Decreto Legge, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del D.L. n. 6/2020 ovvero ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978, nonché viene confermata la validità e l'efficacia delle misure adottate a qualsiasi livello decisionale ancora vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso, che continuano ad applicarsi per un periodo temporale di 10 giorni decorrente dalla predetta data, e, quindi, fino al 4 aprile p.v.;

RILEVATO, altresì, che l'abrogazione dell'art. 35 del D.L. n. 9/2020, che disciplinava l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, disposta dall'art. 5 del D.L. n. 19/2020, costituisce una conferma indiretta circa la legittimità e l'efficacia di simili provvedimenti nel frattempo adottati;

RAMMENTATO che nel contesto della propria Ordinanza n. 63 in data 22 marzo 2020 venivano richiamati sia il decreto presidenziale 18 marzo 2020 n. 416 del Tribunale Amministrativo Regionale Napoli, che ha affermato il principio secondo il quale per fronteggiare il contagio possono essere emanati provvedimenti più stringenti, recanti restrizioni integrative, rispetto a quelli nazionali e regionali in quanto va data prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica, sia il comunicato pubblicato sul sito della Regione Lombardia a commento della più volte menzionata Ordinanza regionale, sotto la voce "Aggiornamento del 21 marzo", secondo il quale "I Sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.";

RAVVISATA la necessità, a seguito del sopravvenuto e più volte citato provvedimento legislativo, di chiarire la portata applicativa delle proprie Ordinanze sin qui emanate;

RITENUTO, all'atto del doveroso recepimento delle recenti disposizioni legislative, che di alcune di tali Ordinanze, qualora in esse sia previsto un termine di validità che superi la data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2020, coincidente con il 26 marzo 2020, ne deve essere in ogni caso disposta la cessazione dell'efficacia a decorrere dal 5 aprile 2020, mentre di altre, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 3 del testé menzionato D.L., ne deve essere confermata l'applicazione senza soluzione di continuità dopo il 4 aprile 2020;

VISTO l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art 54 del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art 32 della Legge n. 833 del 1978;

ORDINA

quanto segue :

1) - le proprie Ordinanze di seguito elencate, qualora aventi un termine di validità che superi la data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2020, coincidente con il 26 marzo 2020, cessano di avere in ogni caso efficacia a decorrere dal 5 aprile 2020:

- n. 54 in data 10 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per pubblica incolumità a tutela della salute pubblica in materia di Coronavirus - Prescrizioni per la chiusura di alcune attività in ottemperanza ai DPCM 8 e 9 Marzo 2020”;
- n. 55 in data 12 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Conferma delle prescrizioni di chiusura di alcune attività commerciali in ottemperanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020”;
- n. 62 in data 20 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Chiusura del campo da golf del “Golf Club Il Colombaro sito a Cunettone di Salò”;
- n. 63 in data 22 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Ulteriori misure attuative ed integrative dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020”;

2) - le proprie Ordinanze di seguito elencate conservano efficacia fino al 15 aprile 2020:

- n. 60 in data 13 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Chiusura Parchi Pubblici”;
- n. 61 in data 18 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Chiusura della pista ciclo pedonale e di un tratto di lungolago”;

ATTESTA

- che fino al 4 aprile 2020 è efficace l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.”;

- che dal 5 aprile 2020 devono essere osservate le misure impartite con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute, fatte salve quelle urgenti eventualmente da emanarsi ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 19/2020, nonché, in particolare, le seguenti:

- sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici;
- deve comunque essere garantita e rispettata la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro;
- non è consentito lo svolgimento di attività ludiche o ricreative all'aperto;

- non è consentito svolgere neppure individualmente attività motoria all'aperto se non in prossimità della propria abitazione, e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, e per un tempo ragionevole, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
- è consentita l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, con l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, e comunque potendo permanere fuori dalla propria abitazione o domicilio per un tempo ragionevole, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
- ogni spostamento in un Comune diverso è vietato, fatta salva la percorrenza per situazioni motivate da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, da dimostrare con idonea autocertificazione alle Forze di Polizia;
- gli spostamenti all' interno del territorio comunale sono consentiti solo per situazioni di necessità, da dimostrare con idonea autocertificazione alle Forze di Polizia;
- non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

PRESCRIVE

che, dal 5 aprile 2020, l'attività di ristorazione con consegna a domicilio può avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, avendo cura di dotarsi di rigidi protocolli di sicurezza anti-contagio, da comunicarsi preventivamente al Comune di Salò, e di adeguati strumenti di protezione individuale, nonché di osservare idonee pratiche di igiene, secondo un livello di cautele rapportato ad una situazione almeno di quarantena precauzionale;

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui sopra, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020;

DISPONE

di mantenere al massimo livello i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

DISPONE, altresì,

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ

- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO'
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO'
- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO'

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco
CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA